



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della Afol
Monza Brianza di Monza e
della Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI STABILI DI AFOL MONZA BRIANZA – CIG7865954695



Sommario

Art. 1 – NORME DI APPALTO.....	3
Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI.....	4
Art. 4 – CLAUSOLA SOCIALE.....	5
Art. 5 – ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'APPALTO.....	5
Art. 6 - CARATTERE DELL'APPALTO – OBBLIGO DI CONTINUITA'.....	6
Art. 7 - DURATA DELL'APPALTO.....	6
Art. 8 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	8
Art. 9 - REVISIONE PREZZI.....	8
Art. 10 - FATTURAZIONE DEL SERVIZIO E TERMINI DI PAGAMENTO.....	8
Art. 11 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA.....	10
Art. 12 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	11
Art. 13 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	12
Art. 14 - RACCOLTA RIFIUTI.....	13
Art. 15 – INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO.....	13
Art. 16 - REFERENTI DELLA SOCIETA' APPALTATRICE.....	14
Art. 17 – PERSONALE.....	14
Art. 18 – FORMAZIONE.....	15
Art. 19 - NORME DI TUTELA DEL PERSONALE.....	16
Art. 20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA SOCIETA' APPALTATRICE.....	17
Art. 22 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI.....	18
Art. 23 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	19
Art. 24 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	19
Art. 25 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	19
Art. 26 SUBAPPALTO.....	20
Art. 26 - VIGILANZA E CONTROLLI.....	20
Art. 27 - INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	20
Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	22
Art. 28 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	23
Art. 29 – CONTROVERSIE.....	23
Art. 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	23
Art. 31 - RINVIO AD ALTRE NORME.....	23



Art. 1 – NORME DI APPALTO

I rapporti contrattuali e derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati:

- dal D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;
- dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e fino alla emanazione delle linee guida;
- dalle raccomandazioni dell’A.N.A.C. e dai decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;
- dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori” e successive modificazioni;
- dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel contratto, nella documentazione di gara e nei loro relativi allegati;
- dal D.M. 7/7/1997, n. 274: “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della Legge 25/1/1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione”;
- dai criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene di cui al D.M. 24/5/2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;
- dal Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10/3/2011 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- dal Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10/8/2009 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- dal Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31/3/2004 relativo ai detersivi e s.m.i.;
- dal D.P.R. 6/2/2009 n. 21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004 relativo ai detersivi;
- dal D.Lgs. 28/7/2008, n.145 attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- dal D.Lgs. 14/3/2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;



- dalla Legge n. 381/1991;
- dal Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione (di seguito più genericamente indicato come "servizio di pulizia") giornaliera e periodica delle superfici piane e verticali relative agli immobili, impianti ed attrezzature, apparecchiature ed arredi in uso alle sedi di Afol Monza Brianza Brianza, nonché la ricarica dei materiali di consumo presso i servizi igienici delle strutture oggetto del servizio di pulizia.

L' Appaltatore deve eseguire il servizio richiesto con propria organizzazione e gestione, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente da Imprese di Pulizia e Multiservizi, e in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato Piano degli Interventi relativi ai singoli immobili.

Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI

Il servizio di pulizia ordinaria e periodica si intende riferito a tutti i locali, nessuno escluso, dei seguenti edifici di Afol Monza Brianza di seguito riportati:

ELENCO IMMOBILI					
INDIRIZZO	N. CIVICO	CAP	CITTA'	PROVINCIA	SUPERFICIE CALPESTABILE MQ
VIA TRE VENEZIE	63	20821	MEDA	MB	4730,00
VIA MONTE ROSA	10	20831	SEREGNO	MB	4261,00
VIA MONTE BIANCO	7	20831	SEREGNO	MB	400,00
VIA DE AMICIS	16	20863	CONCOREZZO	MB	740,00
VIA BRAMANTE DA URBINO	9	20900	MONZA	MB	353,00
VIA BORROMEO	41	20811	CESANO MADERNO	MB	102,00
CORSO EUROPA	12B	20811	CESANO MADERNO	MB	491,00
VIA CAVOUR	72	20871	VIMERCATE	MB	170,00
VIA CERNUSCHI	8	20900	MONZA	MB	330,00
TOTALE MQ CALPESTABILE					11577,00

Comprende: uffici, aree comuni, sale riunioni, servizi igienici aule, laboratori esclusi parcheggio e depositi.



Potranno essere richiesti interventi di pulizia straordinaria in altri stabili in uso ad Afol Monza Brianza nelle modalità di cui al successivo art. 15.

È fatto carico ai concorrenti, e a loro completo rischio ed esclusiva responsabilità, con apposito sopralluogo obbligatorio, l'onere di verificare le superfici esatte in base alle quali formulare l'offerta. Il servizio dovrà comunque essere reso sull'intero stabile indicato, e con le modalità stabilite nel presente Capitolato e nel Piano degli Interventi, senza che possano essere richiesti dalla Società appaltatrice indennizzi o incrementi di compenso, per maggiori superfici che dovessero risultare rispetto a quanto indicato nell'elenco immobili.

Nel Piano di Intervento sono riportate la frequenza e la periodicità degli interventi da garantire.

Art. 4 – CLAUSOLA SOCIALE

Nell'ambito dei servizi di cui al presente appalto, ai fini di garantire i livelli occupazionali esistenti, la Società appaltatrice è tenuta ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, fatta salva la volontà delle persone stesse. Quanto sopra come previsto dall'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015

Di seguito si riportano i dati forniti dall'Appaltatore uscente, relativi al personale addetto al servizio di pulizia presso gli stabili oggetto dell'appalto:

SEDE	OPERATORI	CCNL	LIVELLO	MONTE ORE SETTIMANALI
MONZA - VIA BRAMANTE DA URBINO 9	1	MULTISERVIZI	2	10
MONZA - VIA CERNUSCHI 8	1	MULTISERVIZI	2	8
CONCOREZZO - VIA DE AMICIS 16	1	MULTISERVIZI	2	12
VIMERCATE -VIA CAVOUR 72	1	MULTISERVIZI	2	10
MEDA - VIA TRE VENEZIE 63	2	MULTISERVIZI	2	50
SEREGNO - VIA MONTE ROSA E VIA MONTE BIANCO	4	MULTISERVIZI	2	70
CESANO MADERNO - CORSO EUROPA 12/B + VIA BORROMEAO 41	1	MULTISERVIZI	2	10
MONTEORE SETTIMANALE				170
MONTEORE ANNUO SU 52 SETTIMANE				8.840

Monte ore annuo su 52 settimane 8.840

La suddivisione delle ore per ogni addetto è da concordare con la stazione appaltante.

Art. 5 – ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'APPALTO

Nel corso della vigenza dell'appalto potranno intervenire variazioni, in aumento o in diminuzione, sia in ordine al numero degli immobili presso i quali dovranno essere eseguite le pulizie a titolo continuativo, sia in ordine alla consistenza del servizio di pulizia richiesto relativamente ad ogni



singolo edificio, in conseguenza a mutate esigenze organizzative, o qualunque ulteriore interesse pubblico.

Tuttavia, laddove dovesse persistere l'equivalenza delle superfici e delle prestazioni, la Società appaltatrice deve assicurare il servizio di pulizia, senza pretesa di integrazione contrattuale, indennizzo e/o ristoro.

Qualora nel corso di esecuzione del servizio si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Società appaltatrice è tenuta ad assicurare il servizio alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cfr. art. 106, comma 12, del codice).

Le prestazioni in variazione saranno valutate economicamente sulla base delle ore a forfait modificate.

La decisione dell'affidamento dell'estensione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà di Afol Monza Brianza, che si riserva inoltre la facoltà di procedere ad una nuova procedura di affidamento del servizio per gli stabili non compresi nell'elenco immobili sopra riportato, senza obbligo alcuno nei confronti della Società appaltatrice.

Art. 6 - CARATTERE DELL'APPALTO – OBBLIGO DI CONTINUITA'

I servizi oggetto di questo appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

Al fine di garantire la continuità del servizio, in caso di assenza del personale la Società appaltatrice dovrà assicurarne la sua tempestiva sostituzione.

In caso di interruzione o arbitrario abbandono del servizio nonché di sospensione dello stesso per più di 5 giorni effettivi, Afol Monza Brianza si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 27 del presente Capitolato, con risarcimento del danno ed incameramento della cauzione definitiva.

In caso di sospensione del servizio sino a 5 giorni effettivi, troveranno applicazione le penali di cui all'art. 26 del presente Capitolato.

Art. 7 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è prevista in mesi 16 (mesi), presumibilmente dal 1 settembre 2019, in ogni caso decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio e comunque nelle more dell'attivazione della convenzione Consip o da parte del soggetto aggregatore Regionale

Afol Monza Brianza si riserva di procedere alla formale consegna del servizio anche nelle more della stipula del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Ai sensi degli artt. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 Afol Monza Brianza MB si riserva la facoltà del rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi + proroga tecnica di 6 mesi.



Durante tale periodo di estensione del servizio rimangono ferme tutte le condizioni giuridiche ed economiche stabilite nel contratto originario e nei relativi elaborati progettuali.



Art. 8 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto è il seguente:

	Importo per 16 mesi	Eventuale rinnovo 12 mesi	Eventuale proroga 6 mesi	Totale
Importo servizi a base d'asta	€ 253.333,00	€ 190.000,00	€ 95.000,00	€ 538.333,00
Oneri sicurezza non soggetti a	€ 2.533,00	€ 1.900,00	€ 950,00	5.383,00
Totale	€ 255.866,00	€ 191.900,00	€ 95.950,00	€ 543.716,00

Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto dell'I.V.A.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, la Afol Monza Brianza di Monza e della Brianza ha stimato:

in euro **186.830,00=** il costo complessivo della manodopera per i 16 mesi (70 settimane) in corresponsione di presunte 11.900 ore di lavoro.

Gli importi complessivi stimati di cui sopra tengono conto di tutti gli oneri a carico della Società appaltatrice, nessuno escluso, per l'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio oggetto di appalto.

La stima delle ore è puramente a titolo indicativo basato sui precedenti appalti.

Art. 9 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo offerto resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto (16 mesi).

L'eventuale revisione dei prezzi, deve essere concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria, avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del Codice, con applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. – Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

Art. 10 - FATTURAZIONE DEL SERVIZIO E TERMINI DI PAGAMENTO

La Società appaltatrice, a cadenza mensile, provvederà a trasmettere ad Afol Monza Brianza le fatture corrispondenti al canone annuale. Secondo le indicazioni che saranno fornite da Afol Monza



Brianza le fatture mensili **dovranno** essere frazionate in relazione a ciascun stabile o porzione di essi.

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative vige l'obbligo della fattura elettronica che deve riportare il numero di CIG in oggetto e che la Società appaltatrice dovrà elaborare e trasmettere nel rispetto del D.M. n. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Le fatture dovranno essere intestate a: AFOL MONZA BRIANZA - Via Tre Venezie, 63 - 20821 MEDA (P. IVA n. 06413980969) ed inviate allo SDI utilizzando il seguente indirizzo PEC: fatture@pec.afolmonzabrianza.it

Split Payment

- AFOL MB è assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti eccezion fatta per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al "reverse charge".
- Tale disposizione obbliga la scrivente, in quanto azienda speciale sottoposta alla direzione e il controllo della Provincia di Monza e della Brianza, al versamento, direttamente all'Erario, dell'Iva addebitata in fattura.
- L'impresa fornitrice del servizio dovrà quindi continuare ad esporre l'IVA in fattura ma tale importo verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario, secondo le nuove disposizioni di legge.
- Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, l'impresa fornitrice del servizio deve riportare in fattura la seguente dicitura: **“IVA scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”**.

STIPULA CONTRATTO E TERMINI DI PAGAMENTO

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dell'Impresa Aggiudicataria, le cui clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla presente determinazione;

L'importo delle fatture verrà bonificato, nei termini di legge, sul conto corrente dedicato dichiarato dalla Società appaltatrice.

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

- Il pagamento delle fatture resterà in ogni caso subordinato a quanto segue:
 - stipulazione del contratto;
 - visto di regolarità da parte del responsabile del competente ufficio;



- regolarità contributiva (DURC).
- Il corrispettivo sarà pagato da AFOL MB a 60 (sessanta) giorni dalla data fattura fine mese e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente.
- La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l'A.C. avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.
- Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 7 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario;
- I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa;
- L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 11 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico sanitario degli edifici e degli ambienti di lavoro finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per il benessere dei lavoratori e dell'utenza.

Con riferimento ai laboratori settore alimentare dovranno essere seguite le procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti (HACCP).

Durante il servizio di pulizia tutti i locali/spazi, ove possibile, devono essere obbligatoriamente areati.

Al termine delle prestazioni il personale della Società appaltatrice si deve accertare che porte e finestre siano chiuse e che le luci siano spente.

Il servizio oggetto dell'appalto consiste in tutte le prestazioni, suddivise per immobile e con le relative frequenze, come indicato nel Piano degli Interventi, salvo eventuali migliorie tecniche offerte in sede di gara.

Nell'ambito delle prestazioni ordinarie, ossia interventi di carattere continuativo e ripetitivo nell'arco della settimana secondo le modalità e frequenze stabilite nel Piano degli Interventi allegato sono da ritenersi incluse quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari a seguito di modeste opere murarie, di imbianchino, o opere da elettricista effettuate occasionalmente, spostamenti o sostituzioni di arredi e spostamento suppellettili, per ripristinare la pulizia dei locali.

L'Amministrazione si riserva anche la possibilità di richiedere la sospensione degli interventi ordinari durante il periodo di chiusura al pubblico dello stabile. In tal caso le ore non eseguite dovranno essere recuperate, su richiesta dell'Amministrazione, nel corso dei restanti mesi dell'anno.



Nel caso di pulizie periodiche (mensili, trimestrali e oltre), l'impresa deve almeno con una settimana di anticipo, rispetto al giorno stabilito per l'esecuzione dell'intervento, comunicare all'ufficio preposto della stazione appaltante, il giorno e l'ora stabilita per l'intervento di pulizia, al fine di permettere l'adeguata predisposizione dei locali e il successivo accertamento delle prestazioni. Le pulizie di carattere periodico devono sempre essere eseguite, ove possibile, o salvo accordi precedenti tra le parti, fuori dalle fasce orarie in cui si svolge la normale attività lavorativa della stazione appaltante. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d'arte con l'impegno di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti oggetto degli interventi.

Sono da considerarsi inclusi nelle prestazioni periodiche, eventuali interventi di disinfestazione vespe/insetti.

Art. 12 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il servizio oggetto dell'appalto comprende la fornitura dei prodotti di pulizia, dei prodotti per l'igiene personale e del materiale igienico sanitario e carta asciugamani.

I relativi costi sono a carico della Società appaltatrice.

I prodotti di pulizia quali i detersivi destinati alla pulizia degli ambienti interni, detersivi per finestre e detersivi per servizi sanitari dovranno essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche" del D.M. 24 maggio 2012.

Sono a totale carico della Società appaltatrice anche gli oneri per l'impiego delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono: scale, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga, carrelli, monospazzola, ecc..

La Società appaltatrice prima di iniziare il servizio dovrà fornire ad Afol Monza Brianza una lista completa dei prodotti di pulizia (detersivi multiuso, per finestre e per servizi sanitari), dei prodotti disinfettanti (presidi medico-chirurgici, prodotti biocida, ecc.) dei prodotti superconcentrati e l'elenco delle macchine e delle attrezzature certificate che si impegna ad utilizzare per lo svolgimento del servizio, corredata da apposite schede tecniche e di sicurezza, volte alla sicurezza dei dipendenti o terzi.

Nei limiti dell'occorrente all'esecuzione dell'appalto, la fornitura di acqua ed energia elettrica sarà a totale carico di Afol Monza Brianza.

Compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo immobile compreso nell'appalto, Afol Monza Brianza metterà a disposizione della Società appaltatrice un locale per la rimessa, esclusivamente, dei materiali e/o delle attrezzature occorrenti all'espletamento del servizio di pulizia. Qualora non sia possibile la messa a disposizione di un idoneo locale, la Società appaltatrice è comunque tenuta a garantire la conservazione dei materiali d'uso e dei macchinari.



Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e da tutti gli altri elaborati progettuali.

Ad eccezione di eventuali condizioni migliorative presentate in sede di offerta, non è consentita la variazione di modalità o quantità degli interventi di pulizia da parte della Società appaltatrice, se non conseguente ad apposita richiesta di Afol Monza Brianza e relativa approvazione.

Ove tuttavia la Società appaltatrice ritenga che una o più modalità d'esecuzione negli interventi non sia ottimale potrà proporre alternative che Afol Monza Brianza si riserva di accettare. Anche in questo caso, solo dopo specifica accettazione potranno essere introdotte variazioni.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni non sia eseguita secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali e dalle prescrizioni impartite in proposito e stabilite contrattualmente, Afol Monza Brianza fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che la Società appaltatrice dovrà attuare al fine di eliminare, a sue complete spese, ogni irregolarità, fatta salva comunque la possibilità per Afol Monza Brianza di richiedere il risarcimento dei danni e di applicare tutte le sanzioni previste e o adottare i provvedimenti ritenuti necessari, fino alla risoluzione del contratto.

In ogni circostanza la Società appaltatrice dovrà immediatamente eseguire le disposizioni impartite da Afol Monza Brianza.

Qualora durante i lavori di pulizia fossero danneggiati beni immobili o mobili di proprietà di Afol Monza Brianza e/o di privati (ad es. parti comuni condominiali), la Società appaltatrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle necessarie riparazioni o opportune sostituzioni o ripristino.

Qualora non vi provvedesse entro i termini fissati da Afol Monza Brianza, sarà facoltà di quest'ultimo di effettuare, direttamente o tramite terzi, le riparazioni o le sostituzioni necessarie, addebitando alla Società appaltatrice le spese conseguenti, anche detraendole dall'importo dei servizi ancora da liquidare.

Art. 13 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto:

- a) in orari concordati con il Direttore dell'Esecuzione e tali da non ostacolare le attività nei vari stabili ed uffici interessati. Indicativamente il servizio sarà effettuato nelle fasce comprese tra le ore 6,30 e le ore 20,00 da lunedì al venerdì, salvo nei casi in cui vi sia espressa diversa richiesta di Afol Monza Brianza per motivi di urgenza e/o necessità o vi sia necessità, debitamente richiesta e riconosciuta, della Società appaltatrice. In particolare verranno definiti orari e modalità per l'effettuazione di interventi presso locali tecnici (riservatezza e sicurezza dati).

È facoltà della stazione appaltante variare l'orario di servizio dandone comunicazione a mezzo e-mail all'appaltatore che dovrà accettare senza presentare eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi;

- b) per l'esecuzione degli interventi di carattere periodico e/o complementare, l'impresa potrà disporre del pomeriggio di venerdì e della mattina della giornata di sabato;



c) con i prodotti, i materiali e le attrezzature comunicate e concordate preventivamente con Afol Monza Brianza.

Non è ammessa la sostituzione di prodotti, attrezzature e macchinari, anche in senso ritenuto migliorativo, se non comunicato precedentemente ad Afol Monza Brianza da questo autorizzata;

d) con utilizzazione dell'energia elettrica e dell'acqua limitatamente all'espletamento del servizio di pulizia, con la diligenza del "buon padre di famiglia" e con l'impegno ad evitare sprechi di qualunque natura;

e) con assunzione di responsabilità per i danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi da parte del personale addetto al servizio e per cause ad esso connesse;

f) nel rispetto ambientale, evitando sprechi o eccessi nell'utilizzo di prodotti;

g) nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Afol Monza Brianza si riserva, inoltre, per sue necessità ed opportunità, la facoltà di apportare variazioni temporanee o definitive, alle modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, che dovranno essere accettate dalla Società appaltatrice.

Art. 14 - RACCOLTA RIFIUTI

L'impresa è tenuta al conferimento differenziato dei rifiuti asportati secondo le modalità previste dalle vigenti norme emanate dalle Autorità locali. In particolare, compete all'impresa:

- a) il trasporto dei contenitori della raccolta differenziata, nel luogo destinato alla raccolta settimanale e successivo ripristino

Sono a carico della Società appaltatrice gli oneri per la fornitura dei sacchi idonei alla raccolta differenziata per il contenimento dei rifiuti per ogni Sede, compresi i sacchetti per i cestini presenti negli uffici.

In nessun caso i rifiuti prodotti potranno venire abbandonati all'interno degli immobili in cui si eseguono i servizi in appalto.

Lo sgombero della neve dagli accessi carrai ed eventuali rampe di accesso ai box e degli accessi pedonali, comprese eventuali scale esterne, dovrà essere effettuato senza oneri aggiuntivi, anche su semplice segnalazione telefonica relativamente alle zone interessate.

In tempo di gelo dovrà essere effettuato lo spargimento di sale di vostra fornitura, nelle ore mattutine/serali, per evitare la formazione di ghiaccio.

Art. 15 – INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO

L'appaltatore si impegna a fornire ad Afol Monza Brianza il servizio per prestazioni straordinarie o a chiamata, ossia qualsiasi intervento non programmabile e a carattere non continuativo, da eseguirsi sia nelle aree previste sia in quelle non previste dal capitolato, e comunque non compreso in quelli



elencati e dettagliati nel Piano degli Interventi allegato. Il servizio dovrà essere eseguito dietro richiesta scritta del Responsabile del Procedimento, previa approvazione del preventivo di spesa.

Non sarà riconosciuto pagamento alcuno per interventi straordinari eseguiti in assenza del preventivo approvato dal responsabile del Procedimento.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le attività di cui al presente atto con la diligenza del buon padre di famiglia nonché la correttezza e la buona fede del caso.

Art. 16 - REFERENTI DELLA SOCIETA' APPALTATRICE

La Società appaltatrice dovrà procedere all'individuazione di un Responsabile referente per l'appalto con compiti di verifica e controllo del personale e delle prestazioni, il quale dovrà, inoltre, essere costantemente reperibile per via telefonica anche oltre l'orario di servizio.

Dovrà provvedere, inoltre, a nominare e comunicare il Responsabile del servizio di prevenzione protezione nonché a nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come previsto nel D.U.V.R.I.

Art. 17 – PERSONALE

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con personale dipendente dalla Società appaltatrice. Preliminarmente all'inizio del rapporto contrattuale, la Società appaltatrice dovrà fornire ad Afol Monza Brianza un elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto con le relative qualifiche e livello retributivo.

La Società appaltatrice è tenuta altresì a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi del personale impiegato presso i vari stabili oggetto del presente Capitolato. Il personale dovrà essere fisso e pertanto non potrà in alcun caso essere soggetto a rotazione o sostituzione senza averne data idonea comunicazione ad Afol Monza Brianza.

Il personale impiegato dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa. La Società appaltatrice è tenuta ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili.

Il personale della Società appaltatrice dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso ed igienico. La divisa deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento della Società appaltatrice e la targhetta con il nome del dipendente e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi conformemente alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzari, ecc...).

Afol Monza Brianza ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione del personale non gradito che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza, non svolga in maniera adeguata il servizio richiesto o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le richieste di Afol Monza Brianza in questo senso saranno impegnative per la Società appaltatrice che provvederà alla sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di



maggiore onere per Afol Monza Brianza. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto da Afol Monza Brianza.

A tutto il personale è fatto divieto:

- di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, disegni o altri documenti lasciati sulle scrivanie;
- di diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali il personale dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni.

Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio, dovrà essere consegnato al Direttore dell'Esecuzione.

La Società appaltatrice si farà carico delle spese per la fornitura di:

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia delle vetrate le attrezzature per l'espletamento delle attività dovranno essere certificate e conformi a quanto previsto dal DUVRI.

La Società appaltatrice o il personale dalla stessa assunto dovrà riferire per iscritto, sia pure succintamente, al Direttore dell'Esecuzione ogni inconveniente che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio di pulizia.

La Società appaltatrice è responsabile, sia nei confronti di Afol Monza Brianza che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La Società appaltatrice è tenuta ad utilizzare, ove possibile, sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze del personale, che consentano la verifica dell'orario di servizio di tutti gli addetti al presente appalto e a mettere a disposizione di Afol Monza Brianza gli strumenti per il relativo controllo.

La Società appaltatrice dovrà farsi carico:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione del personale assente dal servizio.

Art. 18 – FORMAZIONE

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Società appaltatrice deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati di gara, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti da Afol Monza Brianza.



La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.

La Società appaltatrice deve trasmettere annualmente una relazione sui corsi effettuati.

Art. 19 - NORME DI TUTELA DEL PERSONALE

La Società appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori, impiegati nei servizi costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le "Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi", nonché agli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato. La Società appaltatrice si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società appaltatrice anche nel caso in cui la stessa non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

La Società appaltatrice si obbliga quindi a presentare, su richiesta di Afol Monza Brianza copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Afol Monza Brianza non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti della Società appaltatrice.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi previsti nel presente articolo, Afol Monza Brianza, previa comunicazione alla Società appaltatrice e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Società appaltatrice non potrà opporre eccezioni ad Afol Monza Brianza né avrà titolo al risarcimento dei danni.

La Società appaltatrice è tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

Ferma restando da parte di Afol Monza Brianza l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Società appaltatrice, potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora venga accertato che la Società appaltatrice abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione



italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, Afol Monza Brianza, si riserva la facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da Afol Monza Brianza.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Società appaltatrice. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o da Afol Monza Brianza, determineranno, senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA SOCIETA' APPALTATRICE

La Società appaltatrice è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i., in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro, e delle sue successive modifiche ed integrazioni. In merito alla sicurezza (senza esclusione di quanto non espressamente riportato) e di vari altri aspetti la Società appaltatrice è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) assicurare il completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di attrezzature, nonché l'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso; deve inoltre imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;
- b) fornire la completa dotazione, a proprio totale carico, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi al servizio svolto per tutti lavoratori impegnati, che devono altresì essere resi edotti e formati sugli specifici rischi che la loro attività comporta;
- c) assicurare la completa dotazione, a proprio totale carico, di tutti i DPI che potranno essere prescritti da Afol Monza Brianza in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta;
- d) predisporre e consegnare ad Afol Monza Brianza, prima della stipula del contratto d'appalto e comunque prima della eventuale consegna del servizio nelle more della stipula del contratto stesso, se dovuto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto nei modi e forme di legge e che tenga conto delle situazioni peculiari dei singoli luoghi di lavoro compresi nell'appalto;
- e) disporre di mezzi e organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali;
- f) assicurare il contegno corretto dei propri dipendenti, anche in riferimento ad ordine e pulizia personali, nonché eventuale divisa ed il cartellino di identificazione;
- g) assicurare che, per tutta la durata dell'appalto, tutte le attrezzature utilizzate per il servizio saranno tenute in perfetta efficienza, collaudate a norma di legge, e saranno sostituite immediatamente quelle che, per usura o per avaria, risultassero deteriorate o mal funzionanti;



- h) le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione del servizio dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica dovranno risultare in regola con tali controlli;
- i) le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione delle prestazioni di pulizia saranno custoditi a cura e a rischio della Società appaltatrice e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà;
- j) indicare il nominativo del Referente Impresa, con recapito telefonico (cellulare), indirizzo mail ed eventuale n. verde cui Afol Monza Brianza potrà far riferimento per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, che dovrà dirigere e coordinare tutto il personale impiegato;
- k) comunicare tempestivamente in modo preciso le eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio;
- l) esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta di Afol Monza Brianza copia dei pagamenti relativi al personale di servizio.

Art. 22 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Società appaltatrice sarà responsabile nei confronti di Afol Monza Brianza del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.

La Società appaltatrice è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dal materiale, dalle attrezzature e dai macchinari nei confronti di Afol Monza Brianza o di terzi, sollevando così l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità civile o penale.

La Società appaltatrice è obbligata a stipulare un'adeguata Polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi con l'esecuzione del servizio, determinati da qualsiasi causa, e preveda espressamente la garanzia di Responsabilità civile verso Terzi (RCT) nell'esecuzione del servizio per tutto il periodo del contratto, con un massimale unico che non deve essere inferiore € 2.000.000,00.=.

Fatti salvi gli interventi in favore della Società appaltatrice da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di Afol Monza Brianza.

Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dalla Società appaltatrice a copertura dei rischi sopra indicati, dovrà essere consegnata ad Afol Monza Brianza unitamente alla ricevuta di pagamento del relativo premio.

L'inosservanza di quanto sopra stabilito o l'inadeguatezza della polizza, non consentono di procedere alla stipula del contratto d'appalto, per fatto e colpa della Società appaltatrice.



Art. 23 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Società appaltatrice è obbligata al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o prima della consegna del servizio nelle more della stipula del contratto stesso, dovrà rendere il D.U.V.R.I., debitamente compilato per quanto di competenza; qualora ritenuto lacunoso da parte di Afol Monza Brianza, dovrà essere aggiornato senza alcun maggior onere per l'Amministrazione.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Afol Monza Brianza avverte che nell'esecuzione del servizio potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo) e per eventuali altre: movimentazioni e stoccaggi; manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi ed emulsioni; manipolazione di oggetti con spigoli vivi.

Art. 24 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta presentata dal concorrente deve essere corredata da:

- Cauzione provvisoria pari al 2% (due percento) dell'importo al netto dell'I. V.A. posto a base d'asta, da effettuarsi tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria;
- Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto.

Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, la cauzione provvisoria deve essere presentata dal soggetto indicato quale capogruppo delle imprese riunite.

- L'appaltatore dovrà inoltre costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci percento) dell'importo netto d'appalto a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle obbligazioni assunte, in una delle forme previste dalla vigente normativa;

L'importo della cauzione può essere ridotto in presenza delle condizioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016;

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato sino alla scadenza dell'intero periodo di durata dell'appalto e sarà restituito al termine se non risulteranno a carico dell'appaltatore inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause che siano d'impedimento alla restituzione.

In tutti i casi di prelevamento della cauzione nel corso di durata dell'appalto di somme dovute dall'appaltatore, questi è tenuto all'immediato reintegro sino alla concorrenza dell'importo originario.

Art. 25 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 del Codice le prestazioni oggetto del presente Capitolato saranno gestite dal Direttore dell'Esecuzione, nominato e comunicato da Afol Monza Brianza di Monza e della Brianza.



Art. 26 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 26 - VIGILANZA E CONTROLLI

Afol Monza Brianza provvederà per il tramite del proprio Direttore dell'Esecuzione alla vigilanza ed al controllo sull'esecuzione dei servizi di pulizia. Il Direttore dell'Esecuzione comunicherà direttamente alla Società appaltatrice le disposizioni e gli ordini di servizio.

La Società appaltatrice si impegna ad ottemperare a tali disposizioni ed ordini di servizio.

Il Direttore dell'Esecuzione incaricato del controllo avrà accesso in qualsiasi momento ai locali dove devono essere eseguite le pulizie, anche durante la loro esecuzione.

In nessun caso e per nessun motivo la mancanza di controllo potrà essere addotta quale giustificazione per una non corretta esecuzione dei servizi.

L'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a danno della Società appaltatrice, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi qualora la stessa, già diffidata, non ottemperi alle disposizioni impartitegli nel termine assegnatogli, e ciò fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 26.

Art. 27 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Afol Monza Brianza adotterà nei confronti della Società appaltatrice i seguenti provvedimenti, a seconda della gravità delle violazioni ed il numero delle stesse:

- contestazione;
- richiamo scritto;
- allontanamento del Referente d'Impresa, di suoi assistenti, di preposti, di operatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;
- risoluzione del contratto.

Qualora, in esito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dovessero essere rilevate inadempienze da parte della Società appaltatrice riguardanti la mancata o irregolare esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato, il Direttore dell'Esecuzione procederà, eventualmente previa audizione, all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la Società appaltatrice a formulare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni.



Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, Afol Monza Brianza si riserva la facoltà di comminare alla Società appaltatrice le seguenti penali:

	Descrizione	Importo penale
1	Per mancata osservanza del numero degli addetti previsti dal progetto tecnico, per ogni posizione risultante mancante	€ 250,00
2	Ove non sia espletato anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun stabile ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino	€ 250,00
3	Ove anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria sia espletato in modo incompleto o carente rispetto al presente Capitolato, agli elaborati progettuali ed alle migliorie tecniche presentate in sede di gara, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun stabile dove il servizio è stato incompleto o carente e per ciascuno dei giorni di non corretta esecuzione, sino al ripristino	€ 250,00
4	Ove non sia stato espletato il servizio di pulizia periodica, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun stabile ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nell'espletamento del servizio stesso fino al ripristino	€ 300,00
5	Ove il servizio di pulizia periodica si espletato in maniera incompleta o carente rispetto al Capitolato, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun stabile dove il servizio è stato incompleto o carente e per ciascuno dei mesi di ritardo nella messa in ripristino	€ 300,00
6	Ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell'elenco dei nominativi di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni giorno successivo al termine stabilito per l'invio dell'elenco	€ 100,00
7	Ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio del verbale di corretta esecuzione del servizio presso ogni stabile	€ 50,00
8	Per mancato rispetto delle norme di sicurezza anche qualora non sia successo alcun incidente o grave anomalia	€ 1.000,00
9	Per prodotti non conformi a quelli dichiarati dalla Società appaltatrice in sede di offerta e non corrispondenti alle caratteristiche ecologiche previste dagli elaborati di gara	€ 400,00
10	In caso di irreperibilità del Responsabile	€ 0,0



Nel caso di inadempienze gravi, ovvero meno gravi ma ripetute, l'Amministrazione ha facoltà, previa intimazione scritta a mezzo pec alla Società appaltatrice, di risolvere il contratto, come previsto al successivo art. 27.

Per il recupero delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti vantati dalla Società appaltatrice, nonché sul deposito cauzionale, senza operare diffide o formalità di sorta.

L'applicazione della penalità, eventualmente anche come trattenuta, non estingue il diritto di rivalsa da Afol Monza Brianza nei confronti della Società appaltatrice per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Società appaltatrice rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Non saranno applicate penali per cause di forza maggiore, che vanno comunque documentate e che in nessun caso possono protrarsi oltre i tre giorni.

Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 26, Afol Monza Brianza potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Società appaltatrice;
- b) mancata assunzione del servizio oltre il quinto giorno dalla data fissata;
- c) per sospensione, interruzione o abbandono del servizio per oltre 5 giorni effettivi, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- d) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio di Afol Monza Brianza, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari;
- e) quando la Società appaltatrice si rende colpevole di frode;
- f) per sopravvenuta perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- g) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice;
- h) mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali della Società appaltatrice verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto;
- i) mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- j) subappalto;
- k) cessione del contratto a terzi;



- l) inosservanza agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- m) per ogni altra grave inadempienza ai termini degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile;
- n) in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e dagli altri elaborati di gara.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, Afol Monza Brianza avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Impresa, alla continuazione degli stessi con addebito alla Società appaltatrice delle spese e delle eventuali penalità.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della Società appaltatrice, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Società appaltatrice dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, Afol Monza Brianza potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Impresa, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Art. 28 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 29 – CONTROVERSIE

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Afol Monza Brianza e la Società appaltatrice, inerente o conseguente il presente appalto, è demandata all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Monza, con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Art. 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società appaltatrice dovrà attenersi al Codice di Comportamento che Afol Monza Brianza ha adottato con Verbale dell'Amministratore Unico n. 35 in data 29 giugno 2016;

Il Codice di comportamento è pubblicato sul sito Afol Monza Brianza www.afolmonzabrianza.it sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali.

Art. 31 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale D'Appalto, nel Piano degli Interventi e negli altri elaborati progettuali si fa riferimento alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia. Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e del codice civile.



La Società appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nella norma di gara.

La Società appaltatrice si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, sulle ubicazioni dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare, e che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata dell'appalto

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

17-0A-B0-D6-FC-48-7F-A6-ED-8F-F4-13-79-B9-47-AC-3E-E7-A2-53

CAdES 1 di 2 del 18/04/2019 15:15:57

Soggetto: HANY MAKHOUL

S.N. Certificato: 3432 ED

Validità certificato dal 31/01/2017 13:31:39 al 31/01/2020 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 2 di 2 del 19/04/2019 11:33:09

Soggetto: BARBARA RIVA

S.N. Certificato: 3432 29

Validità certificato dal 31/01/2017 13:14:19 al 31/01/2020 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
